

*C O N T R A T T O*

*I N T E G R A T I V O   P R O V I N C I A L E*

*A L   C . C . N . L .   D E L   5.07.1995*

*P E R I L A V O R A T O R I E D I L I E D A F F I N I D E L L A P R O V I C I A D I*

*P E S C A R A*

*( in vigore dal 1 Gennaio 1998 )*

## CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE

La Sezione Provinciale Costruttori Edili dell'Unione Industriali di Pescara, rappresentata dal Presidente geom. Ovidio D'Eramo e dai Sigg. Osvaldo Centorame, Raffaele Di Giovanni, Alberto Cetrullo e Pier Giorgio Di Carmine, assistiti dal Dott. Emanuele Panunzio direttore dell'Unione degli Industriali e dal Sig. Riccardo Cavazzini e dall'Ing. Gabriele Iampieri, funzionari della stessa,

e

la Federazione Lavoratori delle Costruzioni - F L C di Pescara, costituita dalla FILLEA/CGIL, FILCA/CISL, FeNEAL/UIIL rappresentate dai Segretari Provinciali sigg. Pietro Leo, Riccardo Gentile e Giovanni Panza, alla presenza dei sigg. Giuseppe Carminelli, Antonio Meridionale, Alfonso Di Sante, Eugenio Di Cesare, Paolo Della Piana, Lodino Fusella, Bruno Guido, Ettore Collevicchio, Carmine Di Battista, Vincenzo Di Domenico, Michel Leclercq, Mauro Balducci, Alessandro Azzola, Antonio Di Gabriele, Domenico Di Francescantonio, Loredano Mazzocchetti, Nadia Di Federico e Antonio Marescalchi,

*v i s t o*

l'Accordo interconfederale del 23 Luglio 1993, il CCNL del 5 Luglio 1995 ed in particolare l'art. 39 dello stesso, gli accordi nazionali 11.06.1997 e 03.07.1997, nonché l'accordo del 17 Febbraio 1998 sottoscritto dalle stesse parti viene stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro integrativo del CCNL 5.07.95 da valere per tutto il territorio della Provincia di Pescara per tutte le imprese edili e per i lavoratori da esse dipendenti (lavoratori edili ed affini e lavoratori addetti ai cantieri in estensione quali autostrade, armamento ferroviario, superstrade, strade a scorrimento veloce, strade di interesse nazionale e provinciale).

### *P R E M E S S A*

Le parti, analizzata la situazione congiunturale del comparto delle costruzioni nell'ambito della Provincia di Pescara, si impegnano concordemente ad attivare le più opportune iniziative per conseguire la piena operatività delle imprese del settore e favorire così la crescita dell'occupazione in edilizia.

Obiettivi prioritari dell'impegno congiuntamente assunto per una ripresa del settore nell'ambito di una concreta politica di sviluppo sono:

- decisa iniziativa di lotta al lavoro nero in tutte le forme ed in ogni ambito di mercato in cui esso possa manifestarsi nella Provincia, favorendo così nel contempo la leale concorrenza tra le imprese;
- favorire la crescita occupazionale attraverso l'individuazione e l'utilizzo di ogni forma consentita per lo sviluppo della dinamica di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- Stimolare i processi di modernizzazione e di reingegnerizzazione della Pubblica Amministrazione per giungere nell'immediato a significative semplificazioni procedurali in rapporto alle domande ed alle esigenze delle imprese;
- controllare con puntualità la gestione dei flussi finanziari provenienti da risorse pubbliche locali sotto il profilo della trasparenza dell'impiego e della efficacia complessiva dell'investimento.
- adottare misure formative ed informative riguardo la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, per favorire il pieno rispetto di tutte le prescrizioni normative e deontologiche di settore.

## **ART. 1 - SISTEMA DI INFORMAZIONI SU OCCUPAZIONE ED INVESTIMENTI**

Le parti concordano di incontrarsi due volte all'anno con l'impegno di realizzare una politica di rilancio e sviluppo che punti:

- alla lotta al lavoro nero in tutte le sue forme;
- favorire lo sviluppo produttivo ed occupazionale;
- favorire la piena diffusione delle norme di sicurezza ed igiene ambientale;
- valorizzare gli Enti Paritetici quali strumenti di politiche del settore.

Il sistema di informazione sarà articolato in relazione alle seguenti materie.

- a) urbanistica ed edilizia;
- b) opere infrastrutturali.

## **ART. 2 - OSSERVATORIO PROVINCIALE**

Le parti concordano sulla necessità di istituire un Osservatorio sull'andamento del settore, anche ai fini della verifica dell'andamento degli elementi da monitorare relativamente all'EET - Elemento Economico Territoriale.

L'Osservatorio sarà costituito presso la Cassa Edile ed opererà in raccordo con gli osservatori presenti in ambito regionale e nazionale

Entro il 30 Settembre 1998 saranno definiti gli aspetti operativi.

### **ART. 3 - RAPPORTI CON GLI ENTI E LE PUBBLICHE ISTITUZIONI**

Le parti confermano la volontà di :

1. richiamare l'attenzione delle stazioni appaltanti al fine di verificare il pieno rispetto delle normative contrattuali e di legge da parte delle Imprese esecutrici, in particolare nei casi di aggiudicazione di pubblici appalti con ribassi ritenuti eccessivi in relazione ai prezzi di mercato;
2. favorire la collaborazione degli enti paritetici con gli enti ed i committenti pubblici, affinché, anche in accordo con i preposti alla vigilanza, si crei un sistema operativo di controllo e garanzia della legalità e del rispetto delle condizioni di concorrenza tra le imprese.

### **ART. 4 - APPALTI E SUBAPPALTI**

Per l'impiego della mano d'opera negli appalti e nei subappalti, le parti richiamano le norme di cui agli artt. 14 e 15 del vigenti CCNL.

Le imprese sono impegnate a perseguire , per quanto possibile, il rientro all'interno delle proprie capacità produttive delle lavorazioni tipicamente edili, normalmente appaltate e subappaltate a terzi, prevedendo a tale scopo, l'inserimento di mano d'opera aggiuntiva, soprattutto giovanile.

Qualora le lavorazioni tipicamente edili non possano essere eseguite all'interno dell'impresa per motivi da essa indipendenti (come: carenza di capacità professionale, indisponibilità di lavoratori, tempi tecnici ..... ) le imprese sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni contrattuali richiamate al 1° comma del presente articolo.

L'impresa appaltante è tenuta a comunicare alle R S U - R S A , alle Organizzazioni Territoriali di categoria ed alla Cassa Edile la denominazione dell'impresa subappaltatrice con l'indicazione delle opere subappaltate, la durata presumibile di lavori ed il numero dei lavoratori che verranno occupati , nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia , nonché a trasmettere la dichiarazione dell'impresa stessa di adesione al CCNL ed agli accordi integrativi provinciali, ivi compreso il versamento alla Cassa Edile locale.

Al fine di conseguire il pieno rispetto della disciplina sull'impiego della mano d'opera negli appalti e subappalti, le parti promuoveranno appositi incontri.

## **ART. 5 - DELEGATO DI IMPRESA**

Nelle imprese che occupano più di cinque dipendenti e nelle cui unità produttive non possono essere eletti i rappresentanti sindacali ai sensi dell'art. 101 del C C N L 05.07.1995, i lavoratori potranno eleggere un delegato d'impresa.

Le parti convengono sulla necessità di adoperarsi per far uscire il settore dell'edilizia dalla crisi strutturale che lo investe. A tal fine le parti si danno atto della necessità, nel rispetto dei ruoli reciproci, di un impegno qualificato congiunto per confrontarsi con le Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni in relazione alle politiche del territorio, alla gestione degli strumenti di pianificazione, agli investimenti e agli appalti.

Le parti si impegnano ed incrementare positivi rapporti con gli enti locali contribuendo a promuovere l'introduzione di nuove tecnologie atte a favorire la riduzione dei tempi di costruzione e dei costi di produzione, attesa la disponibilità degli Imprenditori Edili ad attuare programmi di investimento nonché a promuovere e realizzare interventi adeguati nell'ambito degli obiettivi dichiarati, utilizzando al meglio le nuove tecniche produttive.

## **ART. 6 - SERVIZI DI CANTIERE**

Fermo restando quanto previsto in materia dall'art. 87 del C C N L 05.07.1995, le imprese sono tenute ad istituire in tutti i cantieri servizi igienici funzionanti con acqua corrente , un locale ad uso refettorio , nonché un ambiente idoneo ad uso spogliatoio munito di armadietti.

## **ART. 7 - ENTI PARITETICI**

Le parti si danno atto del ruolo fondamentale assegnato agli Enti Paritetici per il perseguimento degli obiettivi contrattuali e del presente accordo.

E' impegno delle parti istituire una funzione di monitoraggio costante dell'andamento degli Enti, del loro funzionamento e dell'efficacia della loro azione in relazione agli scopi definiti nei rispettivi statuti.

E' altresì impegni comune effettuare verifiche anche con scadenza periodica sui bilanci degli Enti al fine di disporre di un quadro di insieme ed anche individuare possibili rimodulazioni o riduzioni degli oneri contributivi a carico di imprese e lavoratori.

## ART. 8 - SCUOLA EDILE

Le parti, riconoscendo la collocazione centrale dell'Ente Scuola Edile nel sistema regionale delle istruzioni preposte alle politiche dell'occupazione, intendono favorirne la piena occupazione e il suo operativo collocamento con l'Osservatorio regionale e provinciale, l'Agenzia e la Commissione Regionale per l'Impiego e le nuove articolazioni locali dei servizi per il Lavoro, impegnandosi ad incrementare gli apporti provenienti dai servizi e dalle strutture della Cassa Edile (informazioni - banche dati) per consentire all'Ente di svolgere opportune attività di rilevamento dei fabbisogni e di orientamento professionale.

E' intendimento delle parti proseguire nell'attuazione delle disposizioni contrattuali e nello sviluppo degli obiettivi negoziali individuati ai vari livelli.

L'azione di sviluppo delle potenzialità formative dell'Ente Scuola Edile deve essere pertanto realizzata in riferimento a quanto disposto nell'art. 5 dello statuto del FORMEDIL della Regione Abruzzo, costituito nel Novembre 1996 in base ad accordo tra le Associazioni dei Costruttori (ANCE) e le Organizzazioni dei lavoratori (FLC) delle quattro province. In particolare, è obiettivo qualificante e prevalente promuovere a breve termine tutti gli atti e le iniziative opportune a realizzare la costituzione dell'Ente Scuola Edile della Regione Abruzzo quale unico ente paritetico di formazione professionale del settore.

Le aziende del settore sono impegnate, nel limite degli obblighi e delle garanzie previste dalla normativa di settore, a concorrere alla realizzazione di periodi di formazione pratica (stage) direttamente in cantiere sotto la direzione tecnico-didattica della Scuola Edile, nonché a valutare la possibilità di assunzione degli stessi allievi, in caso di conseguimento della qualifica al termine dei corsi.

Le aziende si impegnano inoltre a privilegiare le strutture della Scuola in relazione ai periodi formativi connessi alle assunzioni con Contratto di formazione - lavoro ed alla formazione sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro di cui alle leggi vigenti.

## ART. 9 - INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

Gli importi relativi all'indennità di settore restano fermi ai seguenti valori stabiliti dall'integrativo del 25.09.1989.

### **valori mano d'opera**

Livello 1 - Operaio comune	lire/ore	951,17
Livello 2 - Operaio qualificato	lire/ora	1090,36
Livello 3 - Operaio specializzato	lire/ora	1201,85
Livello 4 - Operaio 4° livello	lire/ora	1289,31

### **premio di produzione impiegati**

Livello 1 - (4^ cat. - 1° Impiego)	lire	146.965
Livello 2 - (4^ cat.)	lire	166.723
Livello 3 - (3^ cat.)	lire	182.554
Livello 4 - (3^ cat. - assist. Tecnico)	lire	200.020
Livello 5 - (2^ cat.)	lire	224.031
Livello 6 - (1^ cat.)	lire	264.222
Livello 7 - (1^ cat. Super)	lire	283.052

## ART. 10 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'Art. 39 CCNL vigente, nonché degli accordi nazionali 11.06.1997 e 03.07.0997 e dell'art. 2 del DL 25.03.1997 n. 67 - convertito in legge 23.05.1997 n. 135 - nella determinazione dell'elemento Economico Territoriale le parti hanno tenuto conto dei seguenti parametri:

- andamento congiunturale del settore relativamente all'intera Provincia di Pescara, tenuto conto del volume di affari attesi in relazione ai finanziamenti pubblici ed agli investimenti da parte dei privati ;
- livelli occupazionali registrati dalla DPL con riferimento anche al numero di lavoratori in mobilità o C I G ;

- efficacia, anche in prospettiva , delle iniziative per contrastare il lavoro sommerso e la relativa evasione dagli obblighi di legge;
- numero delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Pescara ;
- numero di lavoratori da esse imprese dichiarate ;
- monte salari complessivo;
- numero ed importi complessivi ed unitari dei lavori appaltati in provincia ;
- numero delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio lavori;
- andamento dei prezzi nel mercato immobiliare , sia per il nuovo che per l'usato, nonché di quelli relativi di opere di ristrutturazione edilizia.

L'Elemento Economico Territoriale di cui agli artt. 39 lett. D) e 47 del C C N L 5 Luglio 1995 è pertanto stabilito nella misura del 7% rispettivamente dei minimi di paga base e retribuzioni a decorrere dal 01.01.1998.

Ai fini della conferma o variazione della misura dell'Elemento Economico Territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti stipulanti si incontreranno annualmente entro il mese di marzo per tutta la vigenza del contratto integrativo. Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 1998, i valori dell' EET sono quelli riportati nella seguente tabella.

#### **Valori E E T in vigore dal 1° gennaio 1998**

Livelli	valori mensili	valori orari
1	54.339	314,10
2	63.577	367,50
3	70.641	408,33
4	76.075	439,74
5	81.509	471,15
6	97.811	565,38
7	108.679	628,20

#### **ART. 11 - TRASFERTA**

L'indennità di trasferta spetta al lavoratore nei casi previsti dal CCNL e nei limiti fissati dalle leggi vigenti per la distanza minima di 15 chilometri dalla sede presso la quale il lavoratore è stato assunto.

Tale indennità, come stabilito dal vigente CCNL, è da intendere quale percentuale minima da corrispondere ai lavoratori.

## ART. 12 - COMITATO PARITETICO TERRITORIALE

Dando attuazione ai precedenti accordi, dall'1.01.1998 è costituito il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di lavoro (CPT).

E' intenzione delle parti effettuare una verifica specifica dedicata alla materia e quindi formulare congiuntamente un Protocollo con valore di "orientamenti alla gestione".

## ART. 13 - RAPPRESENTANTI TERRITORIALI PER LA SICUREZZA

Con riferimento all'art. 89 comma 5 del CCNL 5 Luglio 1995, le parti concordano di regolamentare l'istituto del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza in ambito provinciale .

Pertanto vengono istituiti i Rappresentanti territoriali di lavoratori per la sicurezza (RLST), in numero di 3 per l'intera Provincia, designati rispettivamente dalle singole OO. SS firmatarie del presente accordo.

I Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLST), si raccorderanno al CPT per quanto riguarda programmi, modalità e tempi di attività di istituto e saranno finanziati attraverso il contributo delle imprese al CPT.

## ART. 14 - SPESE DI TRASPORTO

Le imprese rimborseranno ai propri dipendenti, sia operai che impiegati, che utilizzano il mezzo pubblico per recarsi dalla loro abituale residenza al posto di lavoro il costo dell'abbonamento, previa esibizione dello stesso al proprio datore di lavoro.

Detto rimborso verrà effettuato al netto delle trattenute fiscali, previdenziali ed assistenziali dovute per legge e per contratto.

A coloro che sono impossibilitati ad usufruire del mezzo pubblico per carenza di collocamento o perché gli orari dei mezzi stessi non coincidono con l'orario di inizio del lavoro, l'azienda, a partire dall'1.01.1998, corrisponderà una indennità sostitutiva mensile di £. 49.000, frazionabile ad ora in relazione all'orario contrattuale di cui all'art. 11 del CCNL del 5.07.1995.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 19 del CCNL 5.07.1995, in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

Detto rimborso non viene corrisposto nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai dalla propria abitazione al cantiere e viceversa.

## ART. 15 - MENSA

Nei cantiere della durata minima di 12 mesi, con un minimo di 20 unità lavorative occupate, comprendente sia operai che impiegati, a richiesta di almeno 2/3 dei lavoratori l'impresa deve provvedere alla somministrazione del pasto caldo mediante allestimento di un servizio di mensa nel cantiere o mediante il ricorso a servizi esterni.

A decorrere dall'1.01.1998 l'impresa concorre al costo nella misura del 70% sul prezzo massimo di £. 17.500= per un pasto giornaliero. Il restante 30% di £. 17.5000 al giorno è a carico del dipendente che usufruisce del pasto.

Nei cantieri edili installati con continuità negli stabilimenti industriali fissi si prescinde sia dal numero dei lavoratori occupati nella impresa edile che dalla durata dei lavori.

In tutti i casi non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, darà corrisposta a partire dall'1.01.1998 una indennità sostitutiva giornaliera di £. 4.590, che frazionata ad ora è di £. 573,75 in relazione agli orari contrattuali di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL 05.07.1995.

Tale indennità non compete ai lavoratori che non usufruiscono della mensa, ove attuata ai sensi del 1° comma del presente articolo.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 19 del CCNL 05.07.1995, in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia. Per talune specifiche lavorazioni in estensione ( linee elettriche, reti telefoniche, acquedotti, fognature ed assimilabili ) possono essere consentite somministrazioni di pasto caldo nei limiti indicati nel precedente comma 2 indipendentemente dal numero dei lavoratori di ciascun cantiere dell'impresa.

## ART. 16 - FERIE

Si conviene che il periodo feriale annuale venga fatto coincidere, limitatamente a 3 settimane, con il periodo estivo di ferragosto, che si indica dal 5 al 25 Agosto.

Qualora per esigenze tecniche e produttive si possa godere solo di 2 settimane di ferie per detto periodo, le imprese informeranno e delegati sindacali di cantiere.

Le restanti 2 settimane spettanti al singolo lavoratore saranno godute in periodi concordati tra datore di lavoro e lavoratore: in caso di mancato accordo, una settimana la sceglie il lavoratore, l'altra settimana viene scelta dall'impresa con un preavviso di almeno 7 giorni.

## ART. 17 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Per tutto quanto non contrasta con il presente contratto valgono le norme degli accordi integrativi precedenti.

## ART. 18 - VALIDITA' E DURATA

Il presente accordo integrativo del CCNL 05.07.1995 è valido su tutto il territorio della Provincia di Pescara ed ha decorrenza dal 01.01.1998 fino al 31.12.2001.

Dalla stessa data di decorrenza il presente contratto integrativo sostituisce il precedente integrativo del 25 settembre 1989.

Letto, confermato e sottoscritto.

*Per la SEZIONE COSTRUTTORI EDILI  
Unione Industriali di Pescara*

*per la FEDERAZIONE LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI  
Feneal - Filca - Fillea*

## PROTOCOLLO DI INTESA

In riferimento al rinnovo del Contratto Integrativo per il comparto dell'edilizia della Provincia di Pescara, le parti hanno inteso disciplinare le seguenti tematiche.

### **Ente Scuola Edile**

A partire dall'1.01.1998 il contributo a carico delle imprese a favore dell'Ente Scuola Edile viene determinato in misura pari allo 0,65% della massa salari.

### **Comitato Paritetico Territoriale**

Le attività del CPT sono alimentate da un contributo a carico delle Imprese a partire dall'1.01.1998 pari allo 0,15% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 CCNL, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate (artt. 5 e 6 CCNL 05.07.1995) comprese le festività (punto 3 dell'art. 18 del CCNL).

### **APE - APES**

Il contributo a carico delle imprese per l'alimentazione del fondo APE - APES è determinato nella misura del 5% fermo restando quanto stabilito in proposito nel vigente CCNL

### **IMPEGNO DELLE PARTI**

Con riferimento all'art. 13 dell'Integrativo Provinciale le parti si impegnano entro il 30.06.1999 a riesaminare la quota di finanziamento ai RLST, al CPT ed alla Scuola Edile.

Letto, confermato e sottoscritto.

*Per la SEZIONE COSTRUTTORI EDILI  
Unione Industriali di Pescara*

*Per la FEDERAZIONE LAVORATORI DELLE CPSTRUZIONI  
Feneal - Filca - Fillea*

